



Provincia di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

del 25.11.2013 n. 208

DIPARTIMENTO III GOVERNO DEL TERRITORIO

Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali

Oggetto: Comune di Senigallia – Variante al PRG denominata “Revisione PRG vigente: azioni per la riqualificazione dell’offerta turistica-alberghiera per la sostenibilità ambientale attraverso la riduzione e riclassamento dei carichi urbanistici”-**PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL’ART. 15 D.Lsg.vo 152/2006 e ss.mm.ii.**

+

Destinatari



Dipartimento III

Ancona, 25.11.2013

Il Direttore del Dipartimento III
(Dott. Fabrizio Basso)



3IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che:

1. la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;
 2. la Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la L.R. 12.06.2007 n.6 ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando a successive Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;
 3. il D.lgs.vo n. 4 del 16.01.2008, apportando modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice Ambiente), ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;
 4. il D.lgs.vo n. 128 del 29.06.2010 introduce "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
 5. con deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008, sono state approvate le Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica;
 6. con deliberazione della Giunta Regionale n.1813 del 21.12.2010, pubblicata sul B.U.R. Marche n.2 del 11.01.2011, è stato approvato l'"Aggiornamento delle Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 128/2010";
 7. l'art. 6, comma 3 bis del decreto legislativo 152/2006 (GU n. 24 del 29.01.2008 – Suppl. Ordinario n. 24), così come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, prevede che:
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (N.d.R. verifica di assoggettabilità), se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
- VISTO che il Comune di Senigallia, con nota prot. n.50960 del 03.10.2012 (pervenuta in data 05.10.2012 ed assunta al protocollo generale n.151303 del 08.10.2012), ha trasmesso a questa Provincia la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di *screening*, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di Variante al PRG;



CONSIDERATO che con determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 33 del 19.02.2013 si decideva di assoggettare la citata variante alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli artt.13 e ss. del citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto definisce il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti soggetti a procedure di VIA.

PRESO ATTO che il Comune di Senigallia quale Autorità Procedente in materia di VAS, con deliberazione consiliare n. 37 del 22.05.2013 avente per oggetto *"Adozione variante al PRG vigente: Azioni per la riqualificazione dell'offerta turistica - alberghiera e per la sostenibilità ambientale attraverso la riduzione e rilassamento dei carichi urbanistici"* ha provveduto ad avviare il procedimento dell'iter formativo del piano urbanistico medesimo, con successiva trasmissione alla Provincia, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. 1813/2010, della proposta di piano comprendente il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso.

VISTA l'istruttoria della procedura di VAS, compiuta sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Senigallia quale Autorità Procedente - e secondo la normativa vigente alla data di deposito dell'istanza, di cui al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., - dall'Istruttore per gli aspetti urbanistici, Arch. Marco Mancini, le cui risultanze sono riportate nella relazione registrata al ns. prot. n. 184577 del 21.11.2013 e allegata alla presente determinazione quale parte integrante (*rif. inf. 01*);

PRESO ATTO che:

- il Comune di Senigallia, quale Autorità Procedente, ha adottato il Piano in oggetto ed il rapporto ambientale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22.05.2013;

- alla deliberazione di adozione hanno fatto seguito la pubblicazione ed il deposito presso le sedi delle autorità preposte, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.5.1. delle Linee Guida VAS;

- giusto art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e valutati, in esito alla fase preliminare, i possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano, con nota tramite PEC prot.n. GE2013/0035861 DEL 27.06.2013 il Comune di Senigallia comunicava ai Soggetti Competenti in materia Ambientale – c.d. SCA - la pubblicazione ed il deposito del rapporto ambientale;

PRESO ATTO che il Codice Ambiente all'art. 14, comma 2 e 3, con le ulteriori precisazioni di cui alle Linee Guida Regionali al paragrafo 2.5.1, punto 6), stabilisce il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazioni di osservazioni e contributi tecnici, termine che nel caso di specie risulta scaduto in data **27.08.2013**;

DATO ATTO che, con ns. nota prot. n. 130791 del 30.08.2013, la Provincia comunicava al Comune di Senigallia l'avvio della fase decisionale della procedura di VAS ed il termine entro il quale svolgere le operazioni tecnico-istruttorie ed esprimere il parere motivato, ai sensi dell'art. 15 del Codice Ambiente come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, fissato al 26.11.2013;

CONSIDERATO CHE:

- nel corso della presente fase di VAS risulta pervenuto all'Autorità competente il contributo tecnico da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (prot.12326 del 29.07.2013);

- i rimanenti SCA, già intervenuti nel corso della fase di consultazione preliminare, non hanno ritenuto di ulteriormente doversi esprimere nella presente fase di VAS ed è pertanto al loro contributo espresso nel corso della fase di consultazione preliminare che occorre far riferimento;



VISTI i contributi in merito al rapporto ambientale espressi dagli Enti sopra indicati e viste le precisazioni e prescrizioni in essi contenute, richiamate nella relazione istruttoria sopra citata, fatte proprie e riportate nel dispositivo del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione prodotta questa Autorità ritiene di poter rilevare la sostanziale conformità dell'iter seguito per la procedura di VAS del piano in oggetto alle prescrizioni del D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 6/2007 e della D.G.R. 1813/2010;

PRESO ATTO pertanto che, per le motivazioni riportate nella relazione istruttoria parte integrante della presente deliberazione, gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare i potenziali effetti sull'ambiente conseguenti all'attuazione del piano in oggetto;

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;

- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a) - *enti dipendenti dalla Regione o a rilevanza regionale n.d.r.* -, nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;

- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di Linee Guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;

- la DGR n. 561 del 14.04.2008, atto di indirizzo interpretativo e applicativo, con la quale, nelle more della emanazione delle linee guida e nella conseguente necessità di disciplinare il regime transitorio, sono state individuate ulteriori tipologie di piani e programmi, diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008, privi di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale non soggette a VAS;

- il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione, secondo cui ai piani e programmi avviati a partire dal 13.02.2008 si applica la disciplina dettata dal d.lgs. 152/2006 come modificata dal d.lgs. 4/2008;

- la deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008, di approvazione delle Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica;

- la deliberazione della Giunta Regionale n.1813 del 21.12.2010, pubblicata sul B.U.R. Marche n.2 del 11.01.2011 con la quale è stato approvato l' "*Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 128/2010*";

- gli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. recante la disciplina della procedura di VAS;

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 del 27.03.2008, di definizione dell'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle funzioni istruttorie delle pratiche assoggettate alle procedure di VAS;

- l'allegato VI del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi



sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti al Presidente della Provincia n.35 del 31.10.2013, avente ad oggetto: "*Conferimento di incarichi dirigenziali dei Dipartimenti, dei Settori e dei Servizi vacanti*", con il quale viene conferito, a decorrere dal 1.11.2013, al Dott. Basso, tra gli altri, l'incarico dirigenziale di titolarità del Dipartimento III Governo del Territorio;

DATO ATTO che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Raffaella Romagna Incaricata dell'Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni ambientali;

DETERMINA

- I. Di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni indicate in premessa e nella Relazione Istruttoria prot. n.184577 del 21.11.2013 (*rif. inf. 01*), parte integrante della presente determinazione e che qui si intendono interamente riportate, parere motivato in merito alla compatibilità ambientale della Variante al P.R.G. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22.05.2013, conforme alle conclusioni di cui al paragrafo n. 6 della citata Relazione Istruttoria (*rif. inf.01*), e di seguito riportate:

“ OMISSIS

1. di considerare il rapporto ambientale sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
2. di esprimere parere positivo di compatibilità ambientale del Piano, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni ed indicazioni fornite dai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati e da questa Autorità, che dovranno essere tenute in considerazione in sede di adozione definitiva e approvazione del Piano stesso;
3. di poter formulare una valutazione complessivamente positiva relativamente al Rapporto Ambientale e alla sostenibilità ambientale del Piano;
4. dovrà essere dettagliato il piano di monitoraggio secondo le previsioni riportate nel rapporto ambientale specificando: la tipologia di monitoraggio per ciascun indicatore, l'indicazione dei target da raggiungere per gli indicatori individuati durante l'attuazione del piano stesso, i soggetti responsabili del monitoraggio e la definizione delle azioni da intraprendere nel caso si renda necessario rimodulare il piano. Il piano di monitoraggio costruito deve essere totalmente integrato all'interno del monitoraggio del Piano. E' necessario altresì prevedere report di monitoraggio periodici che dovranno essere resi pubblici e dovranno essere rese trasparenti le decisioni di riorientamento del piano in funzione dei risultati rilevati con il monitoraggio. Per garantire la piena operatività del sistema allo stesso devono essere dedicate adeguate risorse;
5. visto quanto indicato nella Legge Regionale 28/2001 - Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico - che prevede all'art. 8 che "*Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'articolo 2, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente*", in caso di non conformità della variante al piano di classificazione acustica, si rileva la necessità di provvedere all'approvazione del citato piano prima dell'approvazione della variante;



6. in considerazione del fatto che la norma dello strumento urbanistico vigente, con le ulteriori modifiche introdotte con la presente variante, prevede, per le aree interessate del piano, tipologie di interventi (elencati principalmente ai punti 7 e 8 dell'allegato B2 della LR 3/2012) sottoposti alla disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, si ritiene di rinviare alle successive fasi procedurali di cui alla L.R. 3/2012 ogni ulteriore approfondimento in merito alla compatibilità ambientale dei singoli progetti elaborati in attuazione delle previsioni di piano.
7. Si ritiene opportuno segnalare che alcune azioni del piano oggetto di variante interferiscono con ambiti definitivi di tutela del PPAR e con i criteri localizzativi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Si rimanda all'Amministrazione Comunale l'effettuazione dei necessari approfondimenti volti a verificare la conformità delle previsioni edificatorie con i piani sovraordinati. In tal senso, ai fini del prosieguo dell'iter per la redazione della variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992, si ritiene opportuno evidenziare che la presenza di motivi di contrasto con i piani sovraordinati riscontrati sulle previsioni oggetto della presente variante non possono ritenersi superati dalla presente procedura di VAS.
8. Il Comune è invitato a dar merito in un apposito documento, allegato al piano, di come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano stesso e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel parere motivato stesso. Nel documento il Comune dovrà altresì attestare la conformità dell'iter amministrativo condotto, precisando gli adempimenti svolti per la pubblicazione sul B.U.R. come disciplinato al paragrafo 2.5.1 delle Linee Guida Regionali.

Questa Amministrazione ritiene di dover precisare che, qualora in sede di adozione definitiva del piano oggetto della presente valutazione venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente valutazione; in tale caso sarà onere dell'Amministrazione Comunale, quale autorità procedente, evidenziare detta circostanza alla Provincia di Ancona, attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii.

Si ricorda che le conclusioni adottate, comprese le motivazioni della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico, nelle modalità e nei tempi previsti dall'art.17 del citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- II. Di prescrivere al Comune di Senigallia, in ottemperanza al disposto dell'art.15, comma 2 del D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. e del punto 2.6. delle Linee Guida, di provvedere, in collaborazione con l'Autorità Competente, prima della presentazione del piano per l'approvazione, e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni dello stesso.
- III. Di invitare il Comune di Senigallia a dar conto in un apposito documento (dichiarazione di sintesi di cui al paragrafo 2.6.3. delle Linee Guida VAS), da allegarsi al piano, di come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano stesso e di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale dei pareri espressi e degli esiti delle



consultazioni, nonché delle ragioni per le quali è stato scelto il piano programma adottato, anche rispetto alle possibili alternative individuate.

- IV. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Senigallia per i successivi adempimenti collegati all'approvazione della variante, nonché per la pubblicazione sul BUR Marche della presente decisione finale sulla VAS, secondo quanto precisato al paragrafo 2.6.4 delle Linee Guida regionali.
- V. Di invitare il Comune di Senigallia a comunicare allo scrivente gli estremi del BUR su cui è pubblicata la decisione finale e trasmettere la relativa copia ai fini dei successivi adempimenti relativi all'Osservatorio Regionale sullo stato di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica nella Regione Marche.
- VI. Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti competenti in materia ambientale individuati nelle premesse.
- VII. Di trasmettere copia del provvedimento all'Osservatorio Regionale sullo stato di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica nella Regione Marche, al fine di garantire il rispetto degli oneri di informativa al Ministero dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati, in ottemperanza al disposto dell'art. 7, comma 8, del d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.
- VIII. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.17 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- IX. Di dare mandato al Comune di Senigallia di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della presente determinazione.
- X. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- XI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.Lgs.vo 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- XIII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art.5 della legge 241/1990, a responsabile la dott.ssa Raffaella Romagna.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO: fascicolo 11 07 03 606

Ancona, 25.11.2013

Il Responsabile del Procedimento e
Responsabile dell'Area
(Dott.ssa Raffaella Romagna)

Il Direttore del Dipartimento III
(Dott. Fabrizio Basso)



Comune di Senigallia

**Variante al PRG denominata "Revisione PRG
vigente: azioni per la riqualificazione dell'offerta
turistica-alberghiera e per la sostenibilità
ambientale attraverso la riduzione
e riassetto dei carichi urbanistici"**

Relazione Istruttoria

**Valutazione Ambientale Strategica
ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Direttore del Dipartimento

Dott. Fabrizio Basso

*Responsabile Area procedure valutazioni e autorizzazioni ambientale
Responsabile del Procedimento*

Dott.ssa Raffaella Romagna

Responsabile Area urbanistica

Arch. Sergio Bugatti

Istruttore tecnico

Arch. Marco Mancini



Novembre 2013

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
e SERVIZIO I – URBANISTICA



PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

1	QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	4
1.1	Normativa in materia di VAS	4
1.2	Fase Consultazione.....	4
1.3	Assoggettamento a VAS.....	5
2	PROCEDURA ADOTTATA.....	6
2.1	Documentazione.....	6
2.2	Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	6
2.2.1	Iter Amministrativo	6
2.2.2	Fase di Pubblicità e Consultazioni.....	8
2.2.3	Contributo dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)	9
2.2.4	Esame delle osservazioni pervenute	9
3	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	13
3.1	Localizzazione delle aree oggetto della Variante	13
3.2	Obiettivi della Variante	13
3.2.1	Sviluppo di un turismo “sostenibile”.....	13
3.2.2	Sostenibilità ambientale attraverso la riduzione - riclassamento del carico urbanistico	13
3.3	Soluzioni proposte.....	14
3.3.1	Soluzione A1: Il sistema dell’offerta turistica- alberghi.....	14
3.3.2	Soluzione A2: Il sistema dell’offerta turistica - revisione capacità insediative comparto CT3 a Cesano	15
3.3.3	Soluzione A3: Il sistema dell’offerta turistica - parcheggi, aree attrezzate	15
3.3.4	Soluzione B1: La revisione in riduzione dei carichi urbanistici per il comparto di via Cellini-Zona CR2.b	16
3.3.5	Soluzione B2: La revisione in riduzione dei carichi urbanistici per il comparto di via Cellini-Zona D.....	16
3.3.6	Soluzione C: La revisione delle destinazioni di zona per l’area ex F1 — caserma dei carabinieri di Via Cimarosa	16
3.3.7	Soluzione D: La riclassificazione normativa per le aree ex F7 in via Copernico.....	16
3.3.8	Soluzione E: La revisione normativa per l’area ex verde attrezzato PIP Cesanella	17
3.3.9	Soluzione F: La revisione normativa per l’area ex D1.1 di via della Marina.....	17
3.3.10	Soluzione G: La revisione normativa per l’area ex BR4/V* a Vallone.....	17
3.3.11	Soluzione H: La revisione normativa per l’area ex F1 a Marzocca.....	17
3.3.12	Soluzione I: La riqualificazione dell’isolato di edilizia popolare in via Montello	17
3.3.13	Soluzione L: La revisione normativa, relativa agli usi, per le aree produttive ex D1	18
3.3.14	Soluzione M: La revisione normativa per le aree orientate alla pertinenza privata o agricola.....	18
4	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	19

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
e SERVIZIO I – URBANISTICA



PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

4.1	Contenuti del rapporto ambientale	19
4.2	Analisi del Piano Regolatore Generale vigente	21
4.2.1	Aspetti urbanistici	21
4.2.2	Aspetti paesistici	21
4.3	Raffronto con i piani sovraordinati.....	21
4.3.1	P.P.A.R.....	21
4.3.2	P. T .C.	22
4.3.3	P. A .I.	22
4.4	Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001	22
4.5	Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008	23
5	MONITORAGGIO	24
5.1	Disposizioni generali.....	24
5.2	Monitoraggio del piano	24
5.2.1	Indicatori	24
5.2.2	Modalità e strumenti da utilizzare per il monitoraggio.....	25
6	PARERE ISTRUTTORIO	28



1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

1.1 Normativa in materia di VAS

- ⇒ Direttiva 2001/42/CE.
- ⇒ D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*
- ⇒ D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”*
- ⇒ Legge Regionale 12 giugno 2007 n. 6, pubblicata sul BUR Marche n. 55 del 21/06/2007 ed entrata in vigore il 6 luglio 2007
- ⇒ D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. n. 102 del 31.10.2008 *“Linee Guida”*
- ⇒ D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 *“Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010”*, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011
- ⇒ Legge Regionale 26.03.2012, n.3 (B.U. 05 aprile 2012, n.33) *“Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)”*
- ⇒ Legge Regionale 19.10.2012, n.30;
- ⇒ Sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2013, depositata il 22/05/2013 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 29/05/2013.

1.2 Fase Consultazione

- In data 03/10/2012, prot. 50960, il Comune di Senigallia ha trasmesso la documentazione prevista per la **procedura di screening** ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., pervenuta a questa Amministrazione in data 05/10/2012 ed assunta al prot. generale n.151303 del 08/10/2012;
- Con nota 155177 dell'11.10.2012, l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Procedente ha provveduto ad individuare gli SCA da interpellare, che si riportano in elenco:
 - Autorità di Bacino Regionale delle Marche; -
 - ASUR Zona Territoriale 4 di Senigallia
 - Autostrade per l'Italia spa - 7° Tronco Pescara
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche
 - Provincia di Ancona Dipartimento II Servizio II Gestione Viabilità
- Con nota 155184/2012 l'Autorità Competente ha trasmesso agli SCA indicati la documentazione prevista per la consultazione e, con successiva nota 184726 del 29.11.2012, ha convocando la conferenza istruttoria per il giorno 11.12.2012, come previsto al paragrafo 2.3, punto 5, delle Linee Guida Regionali.
- Come riscontrato nel verbale redatto nella conferenza dei servizi, risultano acquisiti i seguenti contributi tecnici:



- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche con dichiarazione nota n.19459 del 04.12.2012;
 - Dichiarazione del funzionario dell'Autorità di Bacino della Regione Marche;
 - Dichiarazione del delegato del Comune di Senigallia.
 - Provincia di Ancona Dip. III – Servizio II Gestione Viabilità ha trasmesso il proprio parere con prot.186057 del 03.12.2012;
- Nella nota di trasmissione del verbale prot.2818 del 07.01.2013, si dà atto dell'acquisizione dei seguenti contributi tecnici:
- Nota n. 144795 del 11/12/2012, trasmessa via fax dall'A.S.U.R Marche n.2.
 - Nota n.852817 del 27.12.2012, inviata dall'Autorità di Bacino Regionale.

1.3 Assoggettamento a VAS

Tra gli interventi proposti in variante al PRG quelli denominati “Azione 1, lettera a1” (parcheggi) e “Azione 2, lettera b” (comparto via Cellini), dettagliatamente descritti nel rapporto preliminare, e negli altri documenti ad esso allegati, ricadono nelle tipologie progettuali elencate nell'allegato B2, punto 7, lettera b), per le quali la normativa disposta dalla L.R. 26.03.2012, n.3 (B.U. 05 aprile 2012, n.33) prevede la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi degli artt. 4 e 8.

CONCLUSIONE: Dal riscontro di tali requisiti appare evidente che la variante al PRG in oggetto definisce il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti soggetti a procedure di VIA e, pertanto, come stabilito dall'art.6, comma 2 a), del Codice Ambiente e ulteriormente dettagliato dalle Linee Guida Regionali (paragrafo 1.3), il piano è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica VAS.

Pertanto con Determinazione del Direttore del Dipartimento Provinciale n.33 del 19.02.2013 si è stabilito l'Assoggettamento a VAS della Variante in oggetto.

Tale atto dà conferma che il procedimento di verifica può essere considerato valido quale procedura di scoping ai fini VAS.



2 PROCEDURA ADOTTATA

2.1 Documentazione

In data 27/06/2013, prot.n. GE 2013/0035861, il Comune di Senigallia ha trasmesso la seguente documentazione, esclusivamente su supporto informatico, pervenuta in pari data ed assunta al prot. generale n.101712 del 02/07/2013:

1. Rapporto Ambientale
2. Allegato 1 Quadro Conoscitivo
3. APPENDICE Allegato 1
4. Allegato 2a Sostenibilità ambiti trasformazione
5. Allegato 2b Valutazione ambiti trasformazione
6. Allegato 3 Mitigazioni compensazioni
7. Rapporto Ambientale - Sintesi non Tecnica
8. Elaborati del piano adottato.

2.2 Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Come già riportato, l'Amministrazione Provinciale, con l'incarico d'Autorità Competente, garantisce le verifiche di competenza in riferimento alla normativa vigente alla data di deposito dell'istanza, avvalendosi comunque dei chiarimenti forniti dalle Linee Guida.

A seguito di verifica di assoggettabilità a VAS si è ritenuto di assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, disciplinata dagli Artt.13, 14, 15, 16, 17 e 18 del citato D.Lgs. 152/2006, la variante in oggetto in quanto il piano proposto **definisce il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti soggetti a procedure di VIA.**

L'A.C. con Determinazione del Direttore del Dipartimento Provinciale n.33 del 19.02.2013 ha stabilito l'Assoggettamento a VAS della Variante in oggetto. In tale atto viene data conferma che **il procedimento di consultazione svolto nella verifica, sulla base del rapporto preliminare, può essere considerato valido quale procedura di scoping ai fini VAS, come previsto nella disciplina delle linee guida regionali.**

2.2.1 Iter Amministrativo


La procedura di Valutazione Ambientale Strategica risulta disciplinata dagli articoli dal 13 al 18 del Codice Ambiente.

Si riporta il diagramma di flusso (allegato V delle Linee Guida Regionali) che esplicita il coordinamento tra le fasi procedurali della VAS e le fasi procedurali di approvazione del Piano.

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
e SERVIZIO I – URBANISTICA



PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



(*)durata indicativa

¹ Le procedure previste per rendere disponibile al pubblico il PRG o sua Variante di cui all'art 26, comma 1, della LR 34/92 devono essere integrate con quelle per la pubblicazione previste dalla procedura di VAS (vedi paragrafo 2.5.1.); ciò significa, ad esempio, che il deposito presso il Comune della proposta di PRG o sua variante deve includere anche il RA, che la proposta di PRG o variante e relativo RA devono essere depositate anche presso gli uffici della provincia, ecc.

Sono state seguite le seguenti fasi amministrative:

il procedimento di verifica di assoggettabilità svolto è considerato valido quale procedura di scoping ai fini VAS, come l'esplicitato nel provvedimento emesso dall'Autorità Competente Det. N.33 del 19.02.2013

adozione del Piano e del Rapporto ambientale (AP)

22/05/2013

pubblicazione del Piano (AP)

dal 28.06.2013 al 27.08.2013;



deposito del Piano presso gli uffici (AP)	dal 28.06.2013 al 27.08.2013;
pubblicazione del Rapporto Ambientale sul sito web AP	dal 28.06.2013 al 27.08.2013;
deposito del Rapporto ambientale presso sede AP	dal 28.06.2013 al 27.08.2013;
pubblicazione del Rapporto Ambientale sul sito web AC	dal 28.06.2013 al 27.08.2013;
deposito del Rapporto ambientale presso sede AC	dal 28.06.2013 al 27.08.2013;
scadenza presentazione osservazioni	27.08.2013
avvio fase istruttoria tecnica del rapporto ambientale del piano (AC)	28/08/2013

2.2.2 Fase di Pubblicità e Consultazioni

- Il Comune di Senigallia, quale Autorità Procedente, ha adottato il piano ed il rapporto ambientale con D.C.C. 37 del 22.05.2013 con oggetto: “ *Variante al PRG vigente: Azioni per la riqualificazione dell’offerta turistica-alberghiera e per la sostenibilità ambientale attraverso la riduzione e riclassamento dei carichi urbanistici*”, predisponendo il deposito e la pubblicazione dell’atto, e dando mandato di provvedere agli adempimenti conseguenti ai sensi delle leggi vigenti.
- In data 27/06/2013, prot.n. GE 2013/0035861 (pervenuta in pari data ed assunta al prot. generale n.101712 del 02/07/2013) l’Amministrazione Comunale ha trasmesso alla Autorità Competente la documentazione richiesta ai fini della pubblicazione e della consultazione.
- Con la stessa nota l’Amministrazione Comunale ha dato comunicazione a tutti gli SCA individuati dell’avvenuta adozione e del deposito della variante e del Rapporto Ambientale.
- L’Autorità Competente ha predisposto la pubblicazione sul sito web dell’avviso di adozione e di deposito della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Senigallia. Il periodo della pubblicazione previsto dal Codice Ambiente (60 gg) è risultato scadere il 27.08.2013; entro tale termine chiunque ha avuto facoltà di presentare osservazioni o altri contributi.
- Con nota prot. n. 130791 del 30.08.2013, l’Autorità Competente ha comunicato all’Autorità Procedente l’avvio della fase decisionale della procedura di VAS. Come previsto all’art. 15, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e come recepito dalle Linee Guida Regionali, questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, in collaborazione con il Comune di Senigallia, quale autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’art. 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all’art. 14. La conclusione del presente procedimento è prevista per il 26/11/2013.

Dall’esame della documentazione prodotta questa Autorità ritiene di considerare l’iter seguito per la procedura di VAS del piano in oggetto conforme alle prescrizioni del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 6/2007 come meglio specificato dalla D.G.R. 1813/2010.



2.2.3 Contributo dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)

Alla data di redazione della presente relazione istruttoria, in aggiunta ai pareri raccolti nella fase di consultazione, allegati alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Provinciale n.33 del 19.02.2013, risultano pervenuti all'Autorità Competente i contributi tecnici degli SCA redatti, a seguito dell'esame e valutazione del rapporto ambientale, che vengono allegati alla presente relazione istruttoria:

- Nota prot. n. 12326 del 29.07.2013 trasmessa dal Ministero Beni Culturali e Ambientali - Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici.

2.2.4 Esame delle osservazioni pervenute

Ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. l'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14.

L'Amministrazione Comunale ha comunicato, con nota prot. n. 60940 del 13/11/2013 (registrata al prot. gen. n.181137 del 15/11/2013), che a seguito del deposito presso la Segreteria Comunale del rapporto ambientale e della documentazione della variante in oggetto, sono pervenute n.122 osservazioni, entro il termine previsto del 27/08/2013, e n.10 osservazioni presentate oltre tale data.

Ottemperando alla suddetta norma, la Provincia e il Comune, nei rispettivi ruoli assegnati dal codice ambiente, hanno provveduto all'esame delle osservazioni pervenute al protocollo del Comune di Senigallia, al fine di valutare quelle inerente la procedura di VAS.

Il competente ufficio comunale ha provveduto a redigere apposita documentazione istruttoria che, pur finalizzata, in questa fase, alla valutazione delle osservazioni (o meglio degli effetti dell'eventuale accoglimento da parte del Consiglio comunale) all'interno del Rapporto Ambientale e quindi funzionale alla misura delle alterazioni ambientali, viene resa in maniera parallela con la valutazione delle medesime osservazioni sul piano strettamente programmatico/urbanistico. Tale modalità intende privilegiare una lettura globale della proposta di emendamento al piano che permetta una valutazione "ragionata" delle stesse. Le singole osservazioni sono state pertanto oggetto di un processo di caratterizzazione attraverso una scheda di valutazione che considera gli aspetti programmatici (compatibilità programmatica), urbanistici, ambientali-urbanistici (da intendersi come rapporto tra la proposta e le tutele ambientali vigenti), nonché le relazioni che la stessa introduce con la procedura di VAS e più precisamente con il Rapporto Ambientale.

Nel documento istruttorio il Comune ha codificato le osservazioni in tre gruppi:

- "Azioni ESTERNE al Rapporto Ambientale", per tali situazioni l'AP propone la non accoglibilità sul piano urbanistico.
- "Azioni NON SIGNIFICATIVE ai fini della VAS".
- "Azioni VALUTATE DAL R.A. in funzione dello specifico obiettivo del piano", e quindi da ritenere pertinenti con il programma di riferimento.

Questa Amministrazione Provinciale, individuata quale autorità competente nella procedura di VAS, prede atto dell'impostazione delle schede istruttorie compilate dal Comune



di Senigallia, e ritiene che tali documenti di analisi risulteranno di estrema utilità al Consiglio Comunale nella fase decisionale sulle singole osservazioni; infatti, come disposto dall'art.26, com.2 della Legge Regionale 34/1992, l'analisi e la valutazione delle singole osservazioni è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale che delibera con apposito atto l'eventuale accoglimento.

Pertanto, questo ufficio provinciale, nell'ambito delle competenze attribuite dal codice ambiente, esamina, in questa fase, esclusivamente le osservazioni ed i contributi pervenuti che hanno come specifico oggetto il rapporto ambientale e gli altri documenti prodotti per la VAS, adottati dal Consiglio Comunale DCC 37/2013.

Tra le note pervenute ne figurano solamente due che trattano il tema della procedura di VAS e riguardano il Rapporto ambientale adottato dal Comune di Senigallia.

Detti documenti, che vengono allegati alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale, sono oggetto di specifiche valutazioni da parte di questa Amministrazione Provinciale, nell'esercizio delle competenze attribuite dal codice ambiente e dalla normativa regionale:

[1] L'osservazione presentata dall'associazione "Comunità Sistemica Senigalliese" (pervenuta a questa amministrazione, ns. prot. 130625 del 29.08.2013, e classificata dal Comune procedente con il codice 109.8) evidenzia come *nella VAS (appendice allegato 1) vengono solo indicate le sopraelevazioni degli alberghi oggetto della variante e non sono state considerate le sopraelevazioni previste dal PRG vigente che consentono ai fabbricati attualmente con destinazione residenziale di trasformarsi in alberghi con altezza max di 15,70 (zone B3 e B4) ubicate su tutti e due i lungomari di Senigallia. Si ritiene che per una completa analisi dell'impatto ambientale debba essere presa in considerazione l'altezza massima realizzabile per tutti i fabbricati oggetto di trasformazioni turistiche in modo di avere un quadro completo sull'impatto visivo mare — monte che una loro eventuale realizzazione potrà avere.*

L'osservazione si conclude con la richiesta di rivedere la documentazione prodotta per la VAS con l'indicazione di tutte le altezze massime realizzabili per i fabbricati ubicati tra il mare e la ferrovia compresi gli edifici già approvati e non ancora realizzati (ex Sacelit).

[2] Dall'esame del Rapporto Ambientale, il Ministero per i beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche (ns. prot. 121596 del 07.08.2013), individuato come SCA fin dalla consultazione preliminare, conferma i giudizi già espressi nella c.d.s della fase di screening ed evidenzia come *"le simulazioni tridimensionali degli interventi ammessi dalla variante mostrano chiaramente che gli stessi risulterebbero fuori scala rispetto alla tradizionale morfologia urbana della città, generando peraltro coni d'ombra significativi sulla spiaggia."*

Nella nota a firma del Soprintendente si precisa, inoltre, che *"Analogo giudizio deve essere espresso per le autorimesse in elevazione, che, se realizzate, apparirebbero come emergenze incongrue e interferenti con l'edificato circostante. In ogni caso si anticipa sin d'ora che sarà cura di questo ufficio esprimere ulteriori valutazioni, sotto il profilo dell'impatto paesaggistico, anche nei successivi livelli di progettazione, dai piani attuativi fino alle singole richieste di autorizzazione."*

Nel medesimo parere si da atto che:

- l'art. 16 della legge 1150/42 prevede che *"I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle*



cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza" per l'espressione del parere di competenza;

- *per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) o ope legis (art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia;*
- *in ultimo appare utile evidenziare che, ai sensi del vigente ordinamento, i vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante "Codice dei beni culturali del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137", prevalgono comunque sulle previsioni di carattere urbanistico o di regolamento edilizio.*

In merito alle questioni sollevate si dà atto che la documentazione presentata a corredo del rapporto ambientale (APPENDICE Allegato 1 – Quadro conoscitivo) è stata elaborata dal Comune procedente per dare riscontro alle considerazioni formulate, nella fase di consultazione preliminare, dal Ministero per i beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche nel parere prot.19459 del 04.12.2012.

Il Comune di Senigallia presenta una *valutazione di tipo qualitativo/descrittivo basata sulla percezione del paesaggio litoraneo a scala territoriale. Il water front è stato scomposto e tradotto in masse relazionate al quadro paesaggistico considerato, gli interventi programmati interagiscono nella ricomposizione dando luogo a relazioni che è possibile "osservare" e "valutare".*

Nel suddetto documento adottato dal Consiglio Comunale si afferma, inoltre, che tale simulazione risulta importante per determinare *sia la misura dell'indicatore di stato che l'eventuale orientamento alla mitigazione.*

Lo scrivente ufficio ritiene che la lettura del territorio, per quel che riguarda la presente valutazione, vada effettuata nella sua complessità ed articolazione, individuando contenuti che vanno a comporre i diversi ambiti territoriali, che rappresentano le varie unità di paesaggio.

A tale proposito evidenzia che le opere consentite nell'ambito del litorale marino (già previste dagli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Senigallia, alle quali si aggiungono le modifiche introdotte con la variante in oggetto) presentano i requisiti minimi di assoggettamento a procedure di valutazione di impatto ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'All. B2) della L.R. 3/2012 e ss.mm.ii..

La ricaduta in tale procedimento di VIA risulta ancor più evidente alla luce della sentenza n. 93/2013, depositata il 22/05/2013, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni contenute nella legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3.

In considerazione del fatto che la norma del piano vigente prevede per le aree oggetto della presente variante, tipologie di interventi (elencati principalmente ai punti 7 e 8 del suddetto allegato B2) sottoposti alla suddetta disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, si ritiene di rinviare alle successive fasi procedurali di cui alla L.R. 3/2012 ogni

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
e SERVIZIO I – URBANISTICA



PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

ulteriore approfondimento in merito alla compatibilità ambientale dei singoli progetti elaborati in attuazione delle previsioni di piano.

Questa Amministrazione ritiene di dover precisare che, qualora in sede di adozione definitiva del piano oggetto della presente valutazione venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente valutazione, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona, attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii.



3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 Localizzazione delle aree oggetto della Variante

Il quadro programmatico orienta la struttura della variante su due distinte azioni pianificatorie: la prima funzionale alla riqualificazione dell'offerta turistico-alberghiera, la seconda finalizzata invece a caratterizzare l'attività pianificatoria coerentemente con il paradigma dello sviluppo sostenibile, attraverso la riduzione dei carichi insediativi ovvero alla riclassificazione e rimodulazione dei contenuti delle medesime previsioni.

3.2 Obiettivi della Variante

3.2.1 Sviluppo di un turismo "sostenibile".

Un turismo che determini un'evoluzione armonica del territorio ospitante. In modo particolare, lo sviluppo turistico deve rappresentare un fattore di valorizzazione del paesaggio e non determinare in alcun modo effetti negativi sulla qualità della vita e dell'ambiente.

Obbiettivi specifici

- Rinnovo urbano e edilizio delle attrezzature turistiche-ricettive esistenti attraverso l'incremento della capacità edificatoria orientata a:
- Incremento dei posti letto;
- Aumento della qualità delle attrezzature ricettive;
- Miglioramento della performance energetica degli edifici;
- Miglioramento delle condizioni ambientali e della qualità urbana;
- Realizzazione di spazi di parcheggi "in struttura", in grado di catturare la domanda di sosta e favorire la pedonalizzazione del lungomare, rendere pedonale, ciclabile il lungomare e dotare quindi la fascia litoranea di un servizio aggiuntivo qualificante per l'offerta turistica complessiva;
- Eliminare degli elementi di contraddizione tra le politiche di tutela ambientale che qualificano l'offerta turistica nel suo complesso, e le vigenti previsioni incrementali relative al comparto CT3 a Cesano;
- Localizzazione di aree attrezzate per la sosta dei camper e caravan in punti strategici del territorio al fine di migliorare l'accoglienza di questo segmento turistico.

3.2.2 Sostenibilità ambientale attraverso la riduzione - riclassamento del carico urbanistico

Obbiettivo strategico è quello di riequilibrare il carico urbanistico in funzione di criticità emerse o latenti. Nel RA si precisa che la criticità, alla base dell'esigenza di riduzione del



carico urbanistico ovvero del suo riclassamento, assunte dalla Variante, riguardano sia il sistema ambientale, che sociale ed economico.

Obbiettivi specifici

- Revisione delle modalità attuative del comparto 17/b -Via Cellini- con riduzione del carico urbanistico (residenziale);
- Revisione delle modalità insediative per la zona D2.2 di Via Cellini. Da usi di tipo prevalentemente produttivo ad usi orientati verso servizi privati di tipo terziario, servizi pubblici di quartiere (presidi sanitari, delegazioni comunali, ecc..) e attrezzature connesse di tipo ricreativo e ricettivo;
- Revisione delle destinazioni d'uso per la zona per servizi "F1" di Via Cimarosa con un intervento residenziale caratterizzato dall'edilizia di tipo sociale. La densità è determinata con riferimento alla utilizzazione media degli isolati limitrofi riorganizzando in particolare la viabilità che risulta particolarmente debole;
- Rimodulazione della normativa di riferimento per la Zona F7 di Via Copernico ammettendo anche destinazioni commerciali e la possibilità di utilizzare i piani interrati per le attività e relative pertinenze insediabili;
- Riclassificazione dell'attuale zona urbanistica "Verde attrezzato" di Via Corvi per un insediamento di tipo residenziale caratterizzato come intervento di edilizia residenziale sociale in grado di garantire servizi aggiunti all'area produttiva nota come "Vismara/PIP Cesanella";
- Revisione della attuale zona per insediamenti produttivi "D1" di Via Canaletto a nuovi usi residenziali, riqualificando e potenziando l'insediamento residenziale - rurale preesistente e contemporaneamente, garantire idonee misure ambientali per mezzo di attrezzature di filtro tra i diversi insediamenti;
- Riclassificazione della zona urbanistica attuale "BR4V" ad uso residenziale con assegnazione di indici fondiari omogenei a quelli del centro abitato di Vallone;
- Riclassificazione della zona urbanistica " F1" ubicata sul lungomare Italia a Marzocca in funzione dell'insediamento di attività ricettive da parte del terzo settore;
- Previsione di un insediamento residenziale di tipo sociale in Via Montello per la riqualificazione dell'area in stato di degrado con costi compatibili con tali destinazioni;
- Revisione delle attuali capacità insediative relative alle zone produttive "D1", già oggi densamente edificate, introducendo mix funzionali maggiormente articolati orientati alle attività commerciali, fatte salve le dotazioni territoriali ed edilizie;
- Interventi di riclassificazione di tipo "minore" relativi a specifiche esigenze e orientati alla eliminazione delle attuali capacità edificatorie.

3.3 Soluzioni proposte

3.3.1 Soluzione A1: Il sistema dell'offerta turistica- alberghi

Prevede l'implementazione delle norme speciali riferite alle strutture alberghiere con il sistema normativo generale del Piano regolatore.



La nuova normativa *“raccolge le cosiddette possibilità di deroga rispetto al quadro normativo ordinario convogliandole in un sistema auto compensato (rispetto alle condizioni ambientali)”*.

Il nuovo quadro normativo ammette pertanto che operazioni di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione nonché demolizione con ricostruzione degli edifici alberghieri esistenti ammettendo per queste trasformazioni una maggiore altezza rispetto a quella vigente fino a 26,00m, tranne quei casi in cui tale maggiore altezza determina una condizione ambientale e paesaggistica impropria; gli ampliamenti e ricostruzioni potranno svilupparsi fino a 1,5m dai confini, fermo restando il limite di 10m dalle pareti degli edifici limitrofi e fino a 1,5m dai confini di proprietà comunale e dalle strade comunali.

In relazione alle superfici di ampliamento della struttura ricettiva dovrà essere garantita la quantità minima di standard (parcheggi pubblici e privati di pertinenza), attraverso la partecipazione alla realizzazione dei parcheggi in struttura di cui più avanti.

3.3.2 Soluzione A2: Il sistema dell'offerta turistica - revisione capacità insediative comparto CT3 a Cesano

Il comparto CT3 di espansione turistica ricettiva localizzato a Cesano risulta da tempo convenzionato ed edificato in base, appunto, ad una convenzione urbanistica del lontano 1981.

L'insediamento è caratterizzato da residenze di tipo turistico, in base al PRG vigente il comparto mostra un'edificabilità residua di circa 1.100 metri quadrati di Superficie Utile Lorda (SUL). Tale superficie incrementale può essere localizzata, stante la configurazione delle aree e delle preesistenze solo sul fronte del parco litoraneo naturalistico incentrato sulla foce del F. Cesano presente nell'immediata vicinanza, configurando in tal modo proprio con la tutela di quelle risorse naturalistiche che l'intero sistema dell'offerta turistica locale vede come risorsa preziosa.

Considerando il lungo periodo trascorso sia dagli accordi convenzionali (1981) e sia dalla riconfigurazione del PRG (1997) senza che la proprietà abbia avanzato una proposta organica di trasformazione urbanistica ed edilizia, risulta opportuno rivedere le previsioni del vigente PRG.

Pertanto l'azione di revisione del comparto CT3 a Cesano si sostanzia nella revisione della modalità attuative, dell'indice di utilizzazione da territoriale a fondiario e fatto pari alle SUL esistenti e infine nella revisione del dispositivo relativo alle opere di urbanizzazione in conformità all'espressione del Consiglio di Stato.

3.3.3 Soluzione A3: Il sistema dell'offerta turistica - parcheggi, aree attrezzate

Per il programma di parcheggi il piano privilegia strutture fuori terra, ubicate su aree disponibili. Ogni localizzazione è corredata da una scheda-progetto che definisce parametri geometrici nonché il mix di destinazioni funzionali. Infatti obbiettivo della variante è la realizzazione di parcheggi a servizio della fascia litoranea per favorire l'accessibilità pedonale e ciclabile al lungomare.



3.3.4 Soluzione B1: La revisione in riduzione dei carichi urbanistici per il comparto di via Cellini-Zona CR2.b

Tale comparto urbanistico unitario è soggetto a piano attuativo obbligatorio, relativo alla zona CR2.b. La variante, per questa zona nevralgica per l'intero quadrante urbano, prevede un predimensionamento e relativa localizzazione dalle zone per attrezzature pubbliche in funzione della salvaguardia delle risorse geomorfologiche e paesaggistiche (collina di via Cellini).

L'indice territoriale attribuito al comparto è fissato a 0,30 mq di SUL per ogni metro quadrato di Sup. territoriale. Di tutte le quantità residenziali insediabili (comunque inferiori a quelle prodotte dalla destinazione vigente) una quota del 15% è destinata all'edilizia residenziale pubblica sociale secondo le modalità esplicitate dall'art. 17 delle NTA.

3.3.5 Soluzione B2: La revisione in riduzione dei carichi urbanistici per il comparto di via Cellini-Zona D

Questo comparto per servizi urbani è soggetto a piano attuativo obbligatorio, relativo alle attuali zone DI .1. Le funzioni urbane attese da questo comparto, oltre a quelle dei servizi privati di tipo terziario sono quelle connesse con servizi pubblici di quartiere (presidi sanitari, delegazioni comunali, ecc.). Tali destinazioni trovano riscontro nella zona urbanistica D.2.2. I parametri relativi sono fissati in 0,60 metri quadrati di SUL ogni metro quadrato di superficie territoriale, le superfici coperte dovranno garantire un 50 % della sup. territoriale permeabile e le altezze massime sono demandate al piano attuativo.

3.3.6 Soluzione C: La revisione delle destinazioni di zona per l'area ex F1 — caserma dei carabinieri di Via Cimarosa

L'ex comparto "F1-ex caserma carabinieri via Cimarosa", è riconsiderato dalla variante quale integrazione dei quartieri residenziali di appartenenza, ne costituisce il completamento che, attraverso la zonizzazione CR3 e relativa una scheda-progetto, è calibrato sull'indice di utilizzazione fondiaria media dei medesimi isolati fissato a 0,50 mq per ogni metro quadrato di superficie fondiaria, da tale compendio sono cedute per attrezzature pubbliche le sole strade.

Le altezze sono equilibrate con quelle presenti negli isolati adiacenti; circa il 50% delle quantità insediabili è destinata all'edilizia convenzionata secondo le modalità già presenti nelle NTA per zone comparabili. Tale dispositivo persegue l'obiettivo generale del PRG di recuperare quote di edilizia residenziale pubblica attraverso ogni dispositivo di urbanizzazione.

3.3.7 Soluzione D: La riclassificazione normativa per le aree ex F7 in via Copernico

Per la zona di via Copernico la variante introduce modifiche normative finalizzate ad una maggiore flessibilità delle gli usi insediabili eliminando il limite massimo del 15% relativo alle destinazioni commerciali ed escludendo dal computo delle SUL gli eventuali locali interrati o seminterrati utilizzati per le attività insediate.



3.3.8 Soluzione E: La revisione normativa per l'area ex verde attrezzato PIP Cesanella

Per le aree ricomprese nel PIP della Cesanella la variante introduce un insediamento caratterizzato dalla destinazione residenziale pubblica e sociale. Tale destinazione ammette esclusivamente interventi riconducibili al comparto dell'edilizia residenziale pubblica e a quello dell'Edilizia residenziale sociale. Questi interventi, da attuarsi nelle diverse forme che la normativa vigente prevede, sono attivabili dai soggetti aventi titolo quali: ERAP, Cooperative di abitazione, Fondi immobiliari di investimento per le finalità del piano casa nazionale e equipollenti.

L'insediamento di tipo economico e popolare deve intendersi integrato da servizi polifunzionali di tipo sociale in grado di portare servizi aggiunti all'intero settore. Tali destinazioni trovano riscontro nella zona urbanistica BR1 di completamento, pertanto l'intervento è classificato tra quelli diretti regolati da apposita scheda-progetto, ciò al fine di garantire un corretto inserimento ambientale delle nuove attività e servizi.

3.3.9 Soluzione F: La revisione normativa per l'area ex D1.1 di via della Marina

L'area ricompresa nel comparto D1.1 di via della Marina, è riconsiderata dalla variante quale pertinenza delle antiche residenze rurali presenti sulla via della Marina e in quanto tale ne costituisce un completamento. La zonizzazione di destinazione è quella denominata BR6, art.16/ee che, attraverso una scheda-progetto, è calibrato su un indice di utilizzazione fondiaria a "bassa densità". L'intervento è soggetto ad attuazione diretta.

3.3.10 Soluzione G: La revisione normativa per l'area ex BR4/V* a Vallone

Per l'area ad oggi destinata a BR4/V* (verde privato inedificabile) in località Vallone la variante restituisce un azzonamento coerente con l'ambito di riferimento (BF1) che mira a riequilibrare la situazione esistente consentendo l'edificazione sull'area interessata, in conformità a quanto già previsto dal PRG per le aree limitrofe.

3.3.11 Soluzione H: La revisione normativa per l'area ex F1 a Marzocca

Per detta area, classificata nel PRG vigente come zona F1, la variante pone l'obiettivo di sviluppare in maniera più adeguata il sistema della ricettività, proponendo la riclassificazione in zona urbanistica B4 (Zone prevalentemente turistiche della fascia litoranea). Tale modifica consentirebbe la valorizzazione dell'attività già esistente in coerenza con i caratteri ambientali dell'ambito considerato.

3.3.12 Soluzione I: La riqualificazione dell'isolato di edilizia popolare in via Montello

L'area di Via Montello, di proprietà comunale, caratterizzata da insediamenti di tipo economico e popolare, è sottoposta attraverso la variante ad un processo di riqualificazione e valorizzazione immobiliare (compatibile con l'assetto urbanistico della zona). Per tale obiettivo l'isolato, escluse le costruzioni esistenti, è riclassificato come zona BR7, dotato di apposita scheda-progetto.



3.3.13 Soluzione L: La revisione normativa, relativa agli usi, per le aree produttive ex D1

Le zone urbanistiche per insediamenti produttivi individuate all'art. 18, zona D1 a vocazione prevalentemente industriale -artigianale sono caratterizzate da una rigidezza relativa alle destinazioni ammesse, in particolare per quanto riguarda gli usi commerciali contenuti al 10% delle SUL ammissibili.

La variante propone una revisione alla norma di tali aree, già oggi densamente edificate, relativamente alle destinazioni d'uso insediabili e in particolare introducendo mix funzionali maggiormente articolati, fatte salve le dotazioni territoriali ed edilizie.

3.3.14 Soluzione M: La revisione normativa per le aree orientate alla pertinenza privata o agricola

Su istanza della proprietà, alcune aree, diversamente classificate dal PRG, sono sottoposte a riclassificazione, in funzione di recupero di aree integrative delle edificazioni esistenti, quale verde privato inedificabile, parcheggi, ecc., ovvero quali zone agricole. Le stesse sono assunte dalla variante quali elementi di conferma dell'obiettivo perseguito della riduzione del consumo di suolo e pertanto, ferma restando la eventuale incompatibilità con piani e progetti di interesse generale, riclassificate per attività che escludono l'incremento delle quantità insediate.



4 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

4.1 Contenuti del rapporto ambientale

Nell'Allegato I delle Linee guida in materia di VAS sono riportate le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano. Tale Allegato costituisce altresì uno strumento di supporto metodologico per la redazione del rapporto ambientale.

Sezioni Rapporto Ambientale	Sottosezioni	Contenuti previsti Allegato VI alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii
Sezione introduttiva	Descrizione dell'impostazione delle fasi di analisi e valutazione.	
A. Inquadramento Programmatico e Pianificatorio	A.1. Quadro normativo di riferimento per la pianificazione/programmazione in oggetto A.2. Illustrazione del P/P in oggetto A.3. Illustrazione delle alternative individuate A.4. Individuazione degli obiettivi riferimento del P/P A.5. Analisi di coerenza esterna	Lettera a)
B. Inquadramento del contesto ambientale e territoriale di riferimento	B.1. Ambito territoriale di riferimento B.2. Descrizione degli aspetti ambientali interessati dal P/P e individuazione di trend B.3. Analisi delle principali criticità e vulnerabilità B.4. Descrizione dei settori di governo	Lettere b), c), d)
C. Obiettivi ambientali di riferimento	C.1. Indicazione degli obiettivi ambientali di riferimento	Lettera e)
D. Valutazione	D.1. Valutazione degli effetti sull'ambiente D.2. Valutazione degli scenari alternativi D.3. Valutazione degli effetti cumulativi D.4. Misure di mitigazione, compensazione e orientamento	Lettere f), g), h)
E. Monitoraggio	E.1. Modalità e competenze E.2. Struttura del sistema di monitoraggio	Lettera i)
F. Conclusioni	F.1. Bilancio delle valutazioni effettuate F.2. Eventuali difficoltà incontrate	Lettera h)
Allegati	Al.1. Sintesi non tecnica Al.2. Piano di Comunicazione	Lettera j)

In particolare l'impostazione del rapporto ambientale proposta nelle linee guida permette di applicare un'analisi il più oggettiva possibile anche quando i piani oggetto di VAS prevedono solo azioni generiche.

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
e SERVIZIO I – URBANISTICA



PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

Quello che viene fornito dalle linee guida è uno strumento per una valutazione preliminare degli effetti, che tenga conto delle possibili interazioni tra i vari “oggetti” esaminati (azioni di p/p, risorse ambientali, tessuto socio-economico, ecc..) e che permetta di individuare le scelte strategiche più sostenibili.

La tabella del paragrafo 0 delle Linee Guida riporta l'indice di massima del rapporto ambientale con l'indicazione di come i contenuti dell'allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono stati inclusi.

Il rapporto ambientale redatto dal Comune di Senigallia è strutturato con riferimento alla “traccia” fornita dalle “Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica” di cui alla DGR n. 1813 del 21 dicembre 2010 ad oggetto “Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010”. Le medesime Linee guida sono integrate con quelle del progetto “ENPLAN”.

Il RA è strutturato con il seguente indice:

A.	INTRODUZIONE	1
	Riferimenti giuridici e disciplinari sulla sostenibilità ambientale	1
	La sostenibilità ambientale	4
	Principali riferimenti normativi in merito alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica	7
B.	INQUADRAMENTO GENERALE DEL PIANO (variante al PRG) OGGETTO DELLA PROCEDURA DI VAS	7
	Esito consultazioni preliminari	9
	Ambito di influenza del piano	10
	Integrazione della dimensione ambientale del PRG-orientamenti ambientali	11
	Sistematizzazione delle azioni del Piano	13
	La struttura del Rapporto ambientale e la metodologia utilizzata	16
	Descrizione della metodologia utilizzata	21
C.	QUADRO CONOSCITIVO DELLO STATO DELL'AMBIENTE (Allegato 1)	22
	Premesse	22
	Metodologia proposta per la fase di indagine	22
D.	VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE - DEFINIZIONE DI DETTAGLIO DELLA TIPOLOGIA E/O DELLE LOCALIZZAZIONI DELLE PREVISIONI (Allegato 2)	23
E.	ATTENZIONI, MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI (Allegato 3)	24
F.	ANALISI DI COERENZA ESTERNA	25
G.	ANALISI DI COERENZA INTERNA	25
H.	MONITORAGGIO	29
	Le Finalità	29
	Gli Indicatori selezionati	30
	Il Sistema di Monitoraggio	31
	Attività e scansione temporale per il monitoraggio del PRG	32
	Piano di monitoraggio periodico del PRG	34
I.	COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/PARTECIPAZIONE/NEGOZIAZIONE/CONSULTAZIONE.	36
	Processo di informazione	37
	Incontri di informazione e partecipazione	37
J.	CONCLUSIONI	38

Dal riscontro del rapporto ambientale con la normativa nazionale e regionale in materia di VAS si evidenzia che la documentazione prodotta, conformemente all'art. 13 del codice ambiente (allegato VI del decreto) e come meglio disciplinato dalle Linee Guida Regionali (paragrafo 2.4, allegato I), prevede l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti



significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché delle ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano medesimo.

4.2 Analisi del Piano Regolatore Generale vigente

4.2.1 Aspetti urbanistici

Il vigente P.R.G. del Comune di Senigallia, risulta adeguato al P.P.A.R. con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 123 del 29.07.1997 e pubblicato sul B.U.R. n. 62 del 11.09.1997.

4.2.2 Aspetti paesistici

La presente variante interessa zone vincolate ai sensi del Decreto legislativo 42/2004 e ss.mm.ii.. Per tali motivi è stata coinvolta la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio delle Marche.

4.3 Raffronto con i piani sovraordinati

4.3.1 P.P.A.R.

Il Piano Paesistico Ambientale Regionale risulta:

- ✓ adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4127 del 13 luglio 1987 (pubblicata nel B.U.R. n. 106 del 15 ottobre 1987), integrata e modificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 7045 del 4 dicembre 1987 (pubblicata nel B.U.R. n. 128 del 11 dicembre 1987);
- ✓ approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 3.11.1989, n. 197 (pubblicata nel supplemento al B.U.R. Marche n. 18 del 9.2.1990);
- ✓ entrato in vigore, come stabilisce l'art. 66 delle norme tecniche di attuazione, il 10 febbraio 1990, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il PPAR, in adempimento di quanto disposto dall'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 e dalla L.R. 8 giugno 1987, n. 26, disciplina gli interventi sul territorio con il fine di conservare l'identità storica, garantire la qualità dell'ambiente e il suo uso sociale, assicurando la salvaguardia delle risorse territoriali. Il P.P.A.R. è esteso all'intero territorio regionale e le norme ne regolano l'attuazione e la disciplina.

Il vigente P.R.G. del Comune di Senigallia, risulta adeguato al P.P.A.R. con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 123 del 29.07.1997 e pubblicato sul B.U.R. n. 62 del 11.09.1997.

Si ravvisano motivi di contrasto con i principi introdotti dal PPAR, trasferiti nel PRG del Comune di Senigallia approvato nel 1997, e la logica che detta gli obiettivi del presente piano in variante allo strumento di pianificazione territoriale vigente.

Tali incongruenze andranno approfondite e valutate nell'ambito della procedura da svolgere ai sensi dell'art.26 della L.R.34/1992.



4.3.2 P.T.C.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 157 del 17.10.2000. Con Delibera di C.P. n. 23 del 19.02.2002 è stato adottato in via definitiva. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.02.2003, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25 comma 6, è stata accertata la conformità del P.T.C. con rilievi.

Il P.T.C. è stato approvato definitivamente con Delibera di C.P. n. 117 del 28.07.2003, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Regione Marche e pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 04.03.2004 e modificato con Delibera di C.P. n. 192 del 18.12.2008.

Le aree oggetto di intervento ricadono parte nell'A.T.O. "A" del litorale e della prima collina e parte nell'ATO "V" delle pianure e terrazzamenti alluvionali, ed interessa la "Fascia della continuità naturalistica" (Tav. II/1° "L'Ambiente").

La variante presenta motivi di contrasto con gli specifici indirizzi riportati nel documento D4/1 del PTC, che saranno approfonditi ed argomentati nel parere da rendere ai sensi dell'art.26 della LR 34/1992.

4.3.3 P.A.I.

Il Piano Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale risulta approvato con D.C.R. 21.01.2004, n.116 (suppl. n.5 - BUR n.15 del 13.02.2004).

Il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, si configura come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 13/99.

Alcune delle aree proposte con la presente variante interferiscono con aree individuata dal PAI, quale area di esondazione. Preme comunque ricordare che le disposizioni di cui alle norme di attuazione P.A.I. prevalgono sulle previsioni urbanistiche comunali ove in contrasto. Si ricorda che la verifica dell'osservanza della suddetta prescrizione è di competenza Comunale e che per gli aspetti relativi alla compatibilità idraulica (ai sensi dell'art.10 della L.R. 23/11/2011 n.22) e geomorfologica (ai sensi dell'art. 13 della L. 02/02/1974 n. 64) si rimanda al parere di competenza della Provincia di Ancona.

4.4 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001

La Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001, come modificata dalla L.R. 17/2004, stabilisce tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle norme in materia di inquinamento acustico.

Il Comune ha provveduto *"alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto"* con atto consiliare di approvazione C/C 64 del 16/09/2005.

Il Comune ha ottemperato alla disciplina in materia nelle modalità e nei tempi previsti. In sede di adozione definitiva della variante urbanistica, andrà dichiarata la conformità della



variante con il citato Piano di Classificazione Acustica, anche alla luce dell'esame delle osservazioni eventualmente accolte.

4.5 Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008

La Legge Regionale 17.06.2008, n.14, stabilisce all'art.5, com.1 che:

"I piani generali ed i piani attuativi di cui alla l.r. 34/1992 comunque denominati, compresi i programmi di riqualificazione urbana di cui alla l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate), adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane atti a garantire:

- a) l'ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo;*
- b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l'integrità fisica e l'identità storico-culturale del territorio stesso;*
- c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti;*
- d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;*
- e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l'occupazione di suoli ad alto valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione.*

A tal fine i piani prevedono strumenti di indagine territoriale ed ambientale, aventi lo scopo di valutare le trasformazioni indotte nell'ambiente dai processi di urbanizzazione, corredati dalle analisi di settore elencate al comma 2 del suddetto art.5.

La legge regionale predispone che i *piani ed i programmi di cui al comma 1* devono contenere norme e indicazioni progettuali e tipologiche tali da garantire il miglior utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali.

Secondo quanto previsto nel paragrafo 1.3, punto 12, delle linee guida regionali (DGR 1813/2010), il rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 *"può contenere un'indagine territoriale ed ambientale delle aree oggetto di variante che tenga conto dei criteri di analisi stabiliti all'art. 5 punto 2 della L.R. 14/2008: in tal caso, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza amministrativa, il rapporto può ritenersi sostitutivo delle analisi richieste dalla citata L.R. 14/2008"*.

Il rapporto ambientale contiene nell'Allegato 3 riferimenti specifici alla L.R. 14/08.



5 Monitoraggio

5.1 Disposizioni generali

La funzione del monitoraggio è quella di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisi derivanti dall'attuazione del piano ed intervenire in modo appropriato e in tempi congrui al fine di mitigarli o eliminarli.

Le misure previste per il monitoraggio, ovvero gli indicatori e le modalità, complessivamente definite come il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del piano o programma, sono parte integrante del Rapporto Ambientale

Nel piano sono altresì individuate le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità Competente e dell'Autorità Procedente.

5.2 Monitoraggio del piano

L'Autorità Procedente deve effettuare il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano al fine di individuare, tra gli altri, eventuali effetti negativi imprevisi, e di adottare eventuali misure correttive

Per l'effettuazione del monitoraggio l'Autorità Procedente definisce d'intesa con l'Autorità Competente le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati, avvalendosi, ove occorra, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM).

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma.

5.2.1 Indicatori

Gli "indicatori sull'attuazione del piano" sono indicatori di realizzazione fisica e forniscono informazioni su cosa viene effettivamente realizzato grazie al piano.

Un appropriato sistema di monitoraggio consente di verificare se, in fase d'attuazione del piano, si presentano effetti sull'ambiente non previsti in fase di VAS.

Nel rapporto ambientale l'autorità procedente precisa che *"in concomitanza con le fasi di attuazione degli ambiti di trasformazione proposti e valutati, dovranno essere concordate e definite con l'Autorità ambientale competente e procedente, le attività di monitoraggio (a carico dei soggetti attuatori), al fine di valutare in modo specifico la sostenibilità ambientale effettiva degli ambiti stessi:*

- Qualità dell'aria
- Suolo e sottosuolo
- Acque superficiali



- Acque sotterranee
- Rumore e vibrazioni
- Inquinamento elettromagnetico
- Consumo di suolo
- Dotazione piste ciclabili

L'attività di monitoraggio ha il compito di analizzare in maniera continuativa sia lo stato e i trend delle principali componenti ambientali inerenti al piano, sia le interazioni tra piano e ambiente

Il controllo degli effetti del piano fa riferimento ad un insieme di indicatori opportunamente identificati.

Per quanto riguarda il rapporto tra obiettivi e target e l'attuazione del piano è necessario progettare un costante monitoraggio per il controllo delle performance ottenute.

Per facilitare le operazioni e rendere il monitoraggio quanto più attendibile, vanno distinti gli indicatori effettivamente legati alle azioni del piano e controllabili a livello locale, da quelli anch'essi rilevanti ma presumibilmente effettuati da soggetti esterni o sulla base di studi specifici.

Il monitoraggio, in generale, potrà avvenire tramite report di monitoraggio periodici promossi dall'Ente stesso e contenenti dati ottenuti da soggetti esterni ove previsto ovvero dati propri; per alcuni indicatori sarà significativo il riscontro ottenuto nella fase di partecipazione del piano, secondo le modalità previste.

5.2.2 Modalità e strumenti da utilizzare per il monitoraggio

Risultano, pertanto, definiti tre fattori importanti:

- il primo fattore consiste nell'individuazione dei dati la cui raccolta è garantita da reti o sistemi operanti sulle aree di interesse afferenti alla pubblica amministrazione o di soggetti non istituzionali e nella verifica della possibilità di utilizzare queste informazioni;

- il secondo riguarda la necessità di creare un effettivo coordinamento tra i diversi enti pubblici coinvolti nell'attività di monitoraggio, finalizzato ad un coinvolgimento effettivo e propositivo di coloro che già svolgono attività di monitoraggio, oppure hanno una conoscenza dei problemi e delle necessità espressi dai cittadini e dalle attività economiche operanti sul territorio;

- il terzo fattore consiste nella realizzazione di una struttura di coordinamento tra soggetto realizzatore dell'opera ed enti di controllo e prevenzione operanti sul territorio al fine di individuare e ridurre le criticità degli impatti residui o sopravvenuti, unitamente allo scopo di monitorare in modo sinergico l'evoluzione post-opera delle componenti e dei sistemi ambientali.

Quest'ultimo fattore è importante in quanto, se attivato, consentirà di verificare e valutare l'efficacia degli interventi di mitigazione/compensazione proposti e, se necessario, individuare eventuali opere ed interventi di mitigazione/compensazione ad integrazione di quelli proposti originariamente al fine di aumentare ulteriormente gli effetti positivi derivanti dalla loro attuazione.



Il sistema di monitoraggio dovrà articolarsi e strutturarsi tenuto conto delle informazioni e della rete di rilevamento dei dati esistenti, costituendo occasione importante per integrare e completare un sistema di monitoraggio ambientale già oggi in parte esistente sul territorio.

Monitoraggio ex ante del PRG

Il monitoraggio ex ante, da realizzarsi nelle fasi iniziali di attuazione del PRG, è funzionale a restituire una immagine ampia e articolata dello stato dell'ambiente.

Tale immagine è integrativa di quanto realizzato all'interno della VAS, che è stata necessariamente relazionata ai contenuti del medesimo PRG (variante), e in questo senso allarga l'orizzonte problematico delle questioni da trattare all'insieme delle politiche pubbliche che abbiano incidenza sulle condizioni ambientali. Il riferimento metodologico ripreso dal Comune è costituito dal modello DPSIR, che struttura gli indicatori ambientali in 5 componenti:

1. le *Determinanti*, che sono le attività e i comportamenti antropici derivanti da bisogni individuali, sociali ed economici, processi economici, produttivi e di consumo che originano pressioni sull'ambiente;
2. le *Pressioni* sull'ambiente, ovvero quegli aspetti delle attività dell'uomo che interferiscono con l'ambiente (ad es., le emissioni in atmosfera, le emissioni acustiche ...);
3. lo *Stato dell'ambiente*, ovvero le condizioni in cui si trova la componente ambientale considerata (ad esempio: le concentrazioni degli inquinanti atmosferici più significativi);
4. gli *Impatti*, ovvero le alterazioni prodotte dalle pressioni sugli ecosistemi, sulla salute e sulle attività dell'uomo;
5. le *Risposte*, ovvero le attività, le politiche, le azioni specifiche poste in essere per la tutela dell'ambiente in relazione agli impatti rilevati.

Al riguardo, per rendere più pertinenti e ripercorribili i caratteri delle informazioni utilizzate, per ciascun indicatore dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- l'obiettivo a cui si riferisce e le strategie e le azioni che perseguono il raggiungimento dell'obiettivo considerato;
- i traguardi da raggiungere;
- la fonte dei dati relativa ad ogni indicatore e l'orizzonte temporale degli aggiornamenti previsti;
- le eventuali elaborazioni numeriche o cartografiche o le procedure di valutazione necessarie per l'uso di ogni indicatore;
- lo stato della base conoscitiva di supporto al monitoraggio;
- gli esiti del monitoraggio, espressi dalla misura degli indicatori alle diverse soglie temporali e il relativo giudizio sul conseguimento del traguardo, e del suo andamento nel tempo, in modo da restituire la dinamica del fenomeno;
- eventuali note sulla attendibilità, rappresentatività e completezza delle informazioni disponibili e sulle difficoltà incontrate nella loro raccolta.

Il Comune di Senigallia, alla sezione *H. Monitoraggio* del Rapporto Ambientale ha stabilito di effettuare il monitoraggio con le seguenti modalità:

- una valutazione degli effetti indotti sulle componenti ambientali; questa valutazione viene effettuata sia attraverso il calcolo degli indicatori, sia verificandone la pertinenza



stessa e l'eventuale necessità di integrarli al fine di una migliore descrizione e valutazione dei fenomeni analizzati;

- l'individuazione dei meccanismi causa-effetto e dei meccanismi di concorrenza tra effetti ambientali e attuazione del piano; questa fase comporta una valutazione della effettiva incidenza del PRG, e discerne appunto tra effetti direttamente causati ed effetti indotti o indiretti;
- l'individuazione delle eventuali misure di retroazione da attuare per migliorare le prestazioni ambientali del PRG; tali misure sono individuate in relazione al loro ruolo mitigativo e/o compensativo;
- la redazione del Rapporto di Monitoraggio Ambientale, che dia conto delle attività svolte.



6 Parere istruttorio

Ai sensi dell'art.15 del Codice Ambiente, della L.R. 6/2007 e della D.G.R. 1813/2010, l'Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, deve esprimere il proprio parere motivato sulla valutazione ambientale del Piano.

Pertanto questo Ufficio, incaricato dell'istruttoria tecnica della Valutazione Ambientale Strategica della *"Variante al P.R.G. denominata - Revisione P.R.G. vigente: azioni per la riqualificazione dell'offerta turistica-alberghiera e per la sostenibilità ambientale attraverso la riduzione e riclassamento dei carichi urbanistici"*

- preso atto dell'iter amministrativo seguito dal Comune di Senigallia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 6/2007 e delle Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 (BUR Marche 2 del 11.01.2011);
- richiamati gli esiti della verifica effettuata con riferimento alla normativa nazionale e regionale, in merito alle caratteristiche del piano e, alle caratteristiche degli impatti sulle aree, potenzialmente interessate dall'intervento;
- ricordando che per gli aspetti relativi alla compatibilità idraulica (ai sensi dell'art.10 della L.R. 23/11/2011 n.22) e geomorfologica (ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001) si rimanda al parere di competenza della Provincia di Ancona, da acquisire nelle modalità e nei termini stabiliti dalla normativa in materia;
- considerati i pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale;

valutata tutta la documentazione presentata, **questo ufficio**

PROPONE

1. di considerare il rapporto ambientale sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
2. di esprimere parere positivo di compatibilità ambientale del Piano, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni ed indicazioni fornite dai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati e da questa Autorità, che dovranno essere tenute in considerazione in sede di adozione definitiva e approvazione del Piano stesso;
3. di poter formulare una valutazione complessivamente positiva relativamente al Rapporto Ambientale e alla sostenibilità ambientale del Piano;
4. dovrà essere dettagliato il piano di monitoraggio secondo le previsioni riportate nel rapporto ambientale specificando: la tipologia di monitoraggio per ciascun indicatore, l'indicazione dei target da raggiungere per gli indicatori individuati durante l'attuazione del piano stesso, i soggetti responsabili del monitoraggio e la definizione delle azioni da intraprendere nel caso si renda necessario rimodulare il piano. Il piano di monitoraggio costruito deve essere totalmente integrato all'interno del monitoraggio del Piano. E' necessario altresì prevedere report di monitoraggio periodici che dovranno essere resi pubblici e dovranno essere rese



- trasparenti le decisioni di riorientamento del piano in funzione dei risultati rilevati con il monitoraggio. Per garantire la piena operatività del sistema allo stesso devono essere dedicate adeguate risorse;
5. visto quanto indicato nella Legge Regionale 28/2001 - Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico - che prevede all'art. 8 che *"Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'articolo 2, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente", in caso di non conformità della variante al piano di classificazione acustica, si rileva la necessità di provvedere all'approvazione del citato piano prima dell'approvazione della variante;*
 6. in considerazione del fatto che la norma dello strumento urbanistico vigente, con le ulteriori modifiche introdotte con la presente variante, prevede, per le aree interessate del piano, tipologie di interventi (elencati principalmente ai punti 7 e 8 dell'allegato B2 della LR 3/2012) sottoposti alla disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, si ritiene di rinviare alle successive fasi procedurali di cui alla L.R. 3/2012 ogni ulteriore approfondimento in merito alla compatibilità ambientale dei singoli progetti elaborati in attuazione delle previsioni di piano.
 7. Si ritiene opportuno segnalare che alcune azioni del piano oggetto di variante interferiscono con ambiti definitivi di tutela del PPAR e con i criteri localizzativi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Si rimanda all'Amministrazione Comunale l'effettuazione dei necessari approfondimenti volti a verificare la conformità delle previsioni edificatorie con i piani sovraordinati. In tal senso, ai fini del prosieguo dell'iter per la redazione della variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992, si ritiene opportuno evidenziare che la presenza di motivi di contrasto con i piani sovraordinati riscontrati sulle previsioni oggetto della presente variante non possono ritenersi superati dalla presente procedura di VAS.
 8. Il Comune è invitato a dar merito in un apposito documento, allegato al piano, di come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano stesso e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel parere motivato stesso. Nel documento il Comune dovrà altresì attestare la conformità dell'iter amministrativo condotto, precisando gli adempimenti svolti per la pubblicazione sul B.U.R. come disciplinato al paragrafo 2.5.1 delle Linee Guida Regionali.

Questa Amministrazione ritiene di dover precisare che, qualora in sede di adozione definitiva del piano oggetto della presente valutazione venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente valutazione; in tale caso sarà onere dell'Amministrazione

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
e SERVIZIO I – URBANISTICA




PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

Comunale, quale autorità procedente, evidenziare detta circostanza alla Provincia di Ancona, attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii.



Si ricorda che le conclusioni adottate, comprese le motivazioni della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico, nelle modalità e nei tempi previsti dall'art.17 del citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Spazio per il Protocollo



Senigallia, lì 27 Agosto 2013

Alp. 1



Dipartimento III
Governo del Territorio
della Provincia di Ancona
(Autorità Competente).

Oggetto: Presentazione osservazione alla Valutazione Ambientale e Strategica (VAS) allegata alla "REVISIONE PRG VIGENTE - AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA ALBERGHIERA, E PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ATTRAVERSO LA RIDUZIONE E RICLASSAMENTO DEI CARICHI URBANISTICI"

L'associazione "Comunità Sistemica Senigalliese", con sede in Senigallia (An) in via Marche n. 59, c.f. 92032060425 nella persona del presidente Leonardo Badioli e di ciascuno degli associati, sottopone a codesta amministrazione, in ragione del pubblico interesse, le proprie osservazioni alla "Revisione del PRG Vigente" quale è detta la variante in epigrafe.

Presentano Osservazione alla Valutazione Ambientale e Strategica ai sensi dell'art. 26 della L.R. 5 agosto 1992 n. 34 con richiesta di modifica come appresso indicato

Nella VAS (appendice allegato 1) vengono solo indicate le sopraelevazioni degli alberghi oggetto della variante e non sono state considerate le sopraelevazioni previste dal PRG vigente che consentono ai fabbricati attualmente con destinazione residenziale di trasformarsi in alberghi con altezza max di 15,70 (zone B3 e B4) ubicate su tutti e due i lungomari di Senigallia. Si ritiene che per una completa analisi dell'impatto ambientale debba essere presa in considerazione l'**altezza massima realizzabile** per tutti i fabbricati oggetto di trasformazioni turistiche in modo di avere un quadro completo sull'impatto visivo mare – monte che una loro eventuale realizzazione potrà avere.

SI CHIEDE

che venga rivista la VAS con l'indicazione di tutte le altezze massime realizzabili per i fabbricati ubicati tra il mare e la ferrovia compresi gli edifici già approvati e non ancora realizzati (ex sacelit).

Firma



Apr. 2

Vid

Ancona, 29.02.2013

Ministero per i Beni
e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
DELLE MARCHE - ANCONA

PROVINCIA DI ANCONA			
- 6 AGO. 2013			
SEPT. I-II	SEPT. I-II-III-IV	SEPT. V	SEPT. VI

Alla Comune di Senigallia
via G. Leopardi 6
Senigallia (AN)

Provincia di Ancona
Dipartimento III - Governo del territorio
Area procedure autorizzazioni e
valutazioni ambientali
via Menicucci 1
60121 Ancona

Prot. N. 12326 Allegati
Class. 34.19.01 Fusa 8

Risposta al foglio del N.
Prot. Stag. del 08/07/2013 N. 10917

OGGETTO: SENIGALLIA (AN).

Variante al Piano Regolatore Generale denominata: "Revisione PRG vigente: azioni per la riqualificazione dell'offerta turistica-alberghiera e per la sostenibilità ambientale attraverso la riduzione e riclassamento dei carichi urbanistici".

Rapporto Ambientale. Parere.

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: arch. Fulvio Besana.

La presente in riscontro alla nota con la quale codesta amministrazione ha trasmesso il rapporto ambientale relativo alla variante al PRG indicata in oggetto.

Su tale variante, in fase di verifica di assoggettamento a VAS, questo ufficio si era già espresso ritenendo che "le previsioni di piano comporterebbero una grave compromissione dell'ambiente sotto il profilo paesaggistico", per le motivazioni esplicitate nella stessa nota, alla quale si rimanda.

La trasmissione dell'odierno Rapporto Ambientale conferma il giudizio già emesso e sopra riportato. Le simulazioni tridimensionali degli interventi ammessi dalla variante mostrano chiaramente che gli stessi risulterebbero fuori scala rispetto alla tradizionale morfologia urbana della città, generando peraltro coni d'ombra significativi sulla spiaggia.

Le riduzioni in altezza proposte su alcune strutture ricettive (rispetto al piano originario che consentiva l'innalzamento fino a 25 metri) non si ritengono sufficienti a rendere compatibili gli interventi con il contesto di riferimento.

Analogo giudizio deve essere espresso per le autorimesse in elevazione, che, se realizzate, apparirebbero come emergenze incongrue e interferenti con l'edificato circostante.

In ogni caso si anticipa sin d'ora che sarà cura di questo ufficio esprimere ulteriori valutazioni, sotto il profilo dell'impatto paesaggistico, anche nei successivi livelli di progettazione, dai piani attuativi fino alle singole richieste di autorizzazione.

Si ricorda infatti che:

l'art. 16 della legge 1150/42 prevede che "I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza" per l'espressione del parere di competenza;

per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) o ope legis (art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia.

In ultimo appare utile evidenziare che, ai sensi del vigente ordinamento, i vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137", prevalgono comunque sulle previsioni di carattere urbanistico o di regolamento edilizio.

FRB/BDM

07 AGO 2013

IL SOPRINTENDENTE
(arch. Stefano Gizzi)

